

**DELIBERAZIONE 5 APRILE 2022**

**149/2022/S/IDR**

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DELLA REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1199<sup>a</sup> riunione del 5 aprile 2022

**VISTI:**

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettere c), e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: decreto-legge 35/05);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni e Impegni);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato", come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/idr e 485/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento"

(di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr), nonché il suo Allegato A, recante il “Metodo tariffario idrico (MTI)” e s.m.i. (di seguito: MTI);

- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2 (di seguito: deliberazione 664/2015/R/idr) nonché il suo Allegato A recante “Metodo tariffario idrico 2016-2019 (MTI-2)” (di seguito: MTI-2);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/idr, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 918/2017/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2018, 170/2018/E/idr (di seguito: deliberazione 170/2018/E/idr);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità DSAI/41/2019/idr del 10 dicembre 2019 (di seguito: determinazione DSAI/41/2019/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 23 marzo 2021, 120/2021/R/idr (di seguito: deliberazione 120/2021/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 6 aprile 2021, 144/2021/R/idr (di seguito: deliberazione 144/2021/R/idr).

**FATTO:**

1. Con deliberazione 170/2018/E/idr, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) ha approvato quattro verifiche ispettive nei confronti di gestori del servizio idrico integrato (di seguito: SII), enti di governo d’ambito o degli altri soggetti competenti, per accertare, in particolare, la correttezza dei dati trasmessi all’Autorità ai sensi della deliberazione 347/2012/R/idr e successivi aggiornamenti, l’applicazione delle tariffe all’utenza per gli anni 2012-2019 e l’efficienza del servizio di misura.
2. In attuazione di tale programma, l’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 22 – 26 ottobre 2018, una verifica ispettiva presso la sede legale di Hera S.p.A. (di seguito: Hera o società) gestore del SII in numerosi Comuni ricompresi nei *sub* ambiti ATO 4 Modena, ATO 5 Bologna, ATO 6 Ferrara, ATO 7 Ravenna, ATO 8 Forlì – Cesena, ATO 9 Rimini, facenti parte dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) unico della Regione Emilia-Romagna.
3. La società, con nota del 21 novembre 2018 (acquisita con prot. Autorità 33014), ha fornito la documentazione richiesta in sede di verifica ispettiva e con note del 17 dicembre 2018 (acquisita con prot. Autorità 35754), del 18 gennaio 2019, dell’8 aprile 2019 e del 14 giugno 2019 (acquisita con prot. Autorità 15886) ha fornito riscontro alle ulteriori richieste di informazioni formulate dagli Uffici dell’Autorità con note del 12 dicembre 2018, del 15 gennaio 2019 e del 19 aprile 2019 (prot. Autorità 10384).
4. Dall’esame delle risultanze della predetta verifica ispettiva nonché delle citate note è emerso che, in violazione dell’articolo 9, comma 1, del MTI e dell’articolo 6, comma

- 1, del MTI-2, la società non avrebbe dichiarato, ai fini delle predisposizioni tariffarie 2014-2018, i ricavi indiretti relativi alle “altre attività idriche” per i predetti *sub* ambiti ATO 4 Modena, ATO 5 Bologna, ATO 6 Ferrara, ATO 7 Ravenna, ATO 8 Forlì – Cesena e ATO 9 Rimini (doc. 4.6.a e 4.6.b allegati alla *check list* nonché nota del 14 giugno 2019).
5. Pertanto, con determinazione DSAI/41/2019/idr, è stato avviato, nei confronti della società, un procedimento per l'accertamento della citata violazione in materia di regolazione tariffaria del SII e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95. Con la medesima determinazione di avvio è stato individuato, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, del Regolamento Sanzioni e Impegni, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in complessivi euro 378.000 (trecentosettantottomila), prevedendo che l'eventuale pagamento della predetta sanzione, nella misura di un terzo del citato importo entro il termine di trenta giorni dalla notifica della determinazione DSAI/41/2019/idr, avrebbe comportato l'estinzione del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento Sanzioni e Impegni.
  6. Non avendo la società, come dalla stessa comunicato con nota dell'8 gennaio 2020 (acquisita con prot. Autorità 538), pagato la citata sanzione amministrativa in misura ridotta, il procedimento sanzionatorio è proseguito nelle forme ordinarie.
  7. Con la citata nota dell'8 gennaio 2020, la società ha, altresì, presentato una richiesta di accesso ai documenti, riscontrata dal responsabile del procedimento con nota del 7 febbraio 2020 (prot. Autorità 4451), nonché chiesto di essere sentita in audizione finale innanzi al Collegio.
  8. Con nota del 26 giugno 2020 (acquisita con prot. Autorità 20139) la società ha inviato una memoria difensiva e ribadito la richiesta di essere sentita in audizione finale innanzi al Collegio.
  9. Con le deliberazioni 120/2021/R/idr recante “*Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, proposto dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti per il gestore HERA S.p.A. (operante nel sub ambito - Bologna)*” e 144/2021/R/idr recante “*Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, proposto dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti per il gestore HERA S.p.A. (operante nel sub ambito – Modena)*”, l’Autorità ha approvato gli specifici schemi regolatori recanti le predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, proposti dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti per il gestore Hera, con riferimento rispettivamente ai *sub* ambiti di Bologna e di Modena. Con le medesime deliberazioni, l’Autorità ha rilevato che tali provvedimenti lasciavano impregiudicati gli effetti derivanti dall’esito del presente procedimento sanzionatorio.
  10. Con la nota prot. 37165 del 7 ottobre 2021, il Responsabile del procedimento ha comunicato alla società le risultanze istruttorie.
  11. In data 18 novembre 2021, la società ha trasmesso una memoria di replica alle risultanze istruttorie (acquisita con prot. Autorità 43347 del 19 novembre 2021).

12. In data 13 gennaio 2022, si è svolta l'audizione finale di HERA innanzi al Collegio, come richiesta. In pari data, la società ha trasmesso all'Autorità le *slide* presentate nel corso dell'audizione, acquisite con prot. Autorità 1471 del 13 gennaio 2022.
13. Rilevata la necessità di approfondimenti istruttori in ordine alle difese svolte dalla società nella fase decisoria del presente procedimento, risultando le stesse rilevanti ai fini della valutazione della fattispecie oggetto del procedimento, con nota prot. Autorità 6135 dell'11 febbraio 2022 il termine per l'adozione del provvedimento finale è stato prorogato di 60 giorni a decorrere dal 14 febbraio 2022.
14. Con nota prot. 6804 del 16 febbraio 2022, il Responsabile del procedimento, facendo seguito alla citata nota 18 novembre 2021 inviata da Hera nonché alle dichiarazioni dalla stessa rese in sede di audizione finale, ha chiesto alla società, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del Regolamento Sanzioni e Impegni, di fornire ogni elemento documentale a supporto dell'argomentazione difensiva secondo la quale la condotta contestata nel procedimento sanzionatorio in oggetto, sarebbe da ricondursi ad ATERSIR – Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti che, solo con riferimento al 2011, avrebbe richiesto alla società di dettagliare, con riguardo ai costi indiretti, i ricavi indiretti per la determinazione dei costi indiretti netti, iscrivendoli quindi a rettifica dei costi indiretti lordi per quanto riguarda le attività B (“altre attività idriche”).
15. In data 7 marzo 2022, Hera ha riscontrato la richiesta di informazioni del Responsabile del procedimento trasmettendo una memoria (acquisita con prot. Autorità 9606), corredata di documentazione.
16. Con nota del 7 marzo 2022 (acquisita con prot. Autorità 9805 dell'8 marzo 2022), ATERSIR ha inoltrato una breve comunicazione, rappresentando la propria disponibilità a supportare, per quanto di competenza, l'Autorità nello svolgimento dei propri compiti e a fornire tutte le informazioni utili nell'ambito del presente procedimento.

## **VALUTAZIONE GIURIDICA**

### Contesto normativo

17. Con la deliberazione 643/2013/R/idr, l'Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (MTI) per gli anni 2014-2015, superando la precedente logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015).
18. Con la deliberazione 664/2015/R/idr, l'Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (MTI-2) per il secondo periodo regolatorio relativo alle annualità 2016-2019.
19. Con la deliberazione 918/2017/R/idr, l'Autorità ha disciplinato le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale 2018-2019, previsto dall'articolo 8 della delibera 664/2015/R/idr, delle predisposizioni tariffarie del SII.
20. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del MTI e dell'articolo 6, comma 1, del MTI-2, i ricavi delle altre attività idriche ( $R_b$ ), come risultanti dal bilancio dell'anno ( $a - 2$ ), concorrono, rispettivamente, alla definizione del moltiplicatore tariffario ( $\vartheta^a$ ) per gli anni 2014-2015 e 2016-2019.

### Argomentazioni della società

21. Nella fase istruttoria del procedimento, con le citate note dell'8 gennaio 2020 e del 26 giugno 2020, Hera ha chiesto l'archiviazione del procedimento, ritenendo che non sussistessero i presupposti per l'avvio dello stesso, in quanto la società riteneva di dover dare piena applicazione ai criteri *unbundling* contabile "già utilizzate per i servizi gas ed energia elettrica", come fatto esponendo i costi indiretti relativi alle "altre attività idriche" per un valore al netto dei relativi ricavi nelle predisposizioni tariffarie MTI e MTI-2 (mentre "i costi relativi alle "altre attività idriche" sono stati esposti per un valore al lordo dei relativi ricavi" nel MODCO 2011, "a cura dell'agenzia ATERSIR"). Ciononostante, la società ha osservato che i "VRG/tariffe deliberate da codesta Autorità, per tutte le annualità" sarebbero risultati, comunque, inferiori rispetto a quanto sarebbe spettato alla medesima in base ai metodi tariffari vigenti pur tenendo conto della contestazione oggetto del presente procedimento.
22. In particolare, con la nota 26 giugno 2020, la società ha precisato "come i maggiori costi indiretti richiesti a riconoscimento tariffario corrispondenti ai ricavi indiretti delle "altre attività idriche" [...], siano stati più che compensati dalla stessa ATERSIR in sede di validazione dei dati, attraverso una decurtazione, ai fini tariffari, di altre e ben superiori poste di costi indiretti relativi ad investimenti di struttura, rispetto ai valori rendicontati dal gestore sui dati contabili". Da tale considerazione ne discenderebbe – secondo la ricostruzione offerta da Hera – la possibilità di richiedere una "integrazione al VRG annuale pari alla differenza fra quanto decurtato e i ricavi indiretti delle "altre attività idriche" non dettagliatamente esposti nel ModCO a partire dal 2012 e oggetto di contestazione".
23. Con la memoria di replica alle risultanze istruttorie del 18 novembre 2021, Hera ha ribadito la richiesta di archiviazione del procedimento sulla scorta delle osservazioni di carattere tecnico già esposte in fase istruttoria; in via subordinata, per la denegata ipotesi in cui l'Autorità ritenesse sussistente la violazione contestata, la società ha chiesto di tenere conto, oltre che della piena collaborazione resa da Hera nel corso del procedimento, delle seguenti circostanze: 1) la condotta contestata non è stata posta in essere da Hera, che avrebbe agito secondo le vigenti disposizioni regolamentari, ma piuttosto dal diverso soggetto competente ai sensi della regolazione tariffaria applicabile; 2) qualsiasi comportamento della società ipoteticamente censurabile è stato posto in essere "in assoluta buona fede e soprattutto non ha provocato alcun pregiudizio economico nell'ambito del sistema tariffario"; per la precisione, "gli effetti tariffari positivi derivanti dalle riportate decurtazioni subite ... hanno di fatto eliminato le conseguenze della violazione, fino a generare un piano tariffario che ha portato ad un saldo a sfavore dell'azienda ed a beneficio degli utenti". Circostanza, quest'ultima, che, ad avviso della società, dovrebbe essere valutata quale condotta meritevole di apprezzamento volta al miglioramento delle condizioni dei mercati regolamentati o che comunque ha di fatto eliminato le conseguenze della violazione ai sensi rispettivamente degli artt. 27 e 29 del Regolamento Sanzioni e Impegni.

24. Anche in sede di audizione finale innanzi al Collegio dell’Autorità, la società ha ulteriormente argomentato le ragioni già dedotte a supporto della ritenuta liceità del proprio operato. Più precisamente, Hera ha inteso ribadire:

- quanto alla realizzazione della condotta contestata, di non essere intervenuta nella predisposizione del *tool* tariffario e di avere provveduto a una rendicontazione dei dati in conformità alla regolazione;
- quanto alle conseguenze della violazione, che la variazione del VRG conseguite alle decurtazioni operate dall’Ente d’ambito di taluni *capex* indiretti è stata superiore a quella che sarebbe occorsa se fosse stato utilizzato il criterio (*id est*, la rendicontazione separata dei ricavi indiretti da altre attività idriche, ai fini della valorizzazione nel calcolo del *teta* tariffario) la cui inosservanza è oggetto di contestazione nel procedimento. In ogni caso, ha sottolineato la società, la stessa ha agito secondo buona fede.

Al fine di meglio illustrare i meccanismi che, nella prima predisposizione tariffaria 2012-2013, hanno inciso sul corretto calcolo del *teta* tariffario e che, nelle predisposizioni tariffarie successive, hanno determinato invece la mancata valorizzazione dei ricavi indiretti delle Altre attività idriche ai fini del calcolo del *teta*, Hera, con l’ausilio di *slide*, ha ribadito quanto segue:

- a) solo per la prima rendicontazione 2011 Atersir, ai fini della validazione delle poste rettificative, ha chiesto alla società di dettagliare, con riguardo ai costi indiretti netti, i costi indiretti lordi e i ricavi indiretti da sottrarre ai costi lordi al fine di ottenere i costi netti, assumendo per le attività A (attività idriche) i costi già nettati (senza necessità di esporre i relativi ricavi) e rappresentando per le attività B (altre attività idriche), oltre ai costi indiretti lordi, anche i ricavi indiretti; nel calcolo tariffario, i costi delle attività B sono riconosciuti con effetti pari a quelli dei costi netti, data la rappresentazione separata dei ricavi indiretti, sicché il “*teta*” è risultato corretto.
- b) per le annualità successive, Hera ha dato continuità alla rendicontazione *unbundling* dei costi indiretti (*capex* e *opex*) come già rappresentati precedentemente alla richiesta di Atersir e, quindi, ha proseguito a *non* dare separata evidenza dei ricavi indiretti né per le attività A né per le attività B;
- c) nelle relazioni di validazione dei dati dal 2014 in poi, Atersir ha escluso determinati *capex* indiretti (AMM [ammortamenti], OF [oneri finanziari], OFISC [oneri fiscali], anche su LIC [lavori in corso]) così determinando decurtazioni del VRG che si sono rivelate superiori, per ammontare, all’importo dei maggiori costi indiretti delle Altre attività idriche rappresentati dalla stessa Atersir nel “ModCo 2011” in misura pari ai ricavi indiretti delle Altre Attività idriche e “assunti a riferimento anche nelle annualità successive”, ovvero riconosciuti negli *opex* degli anni successivi al 2013 e, pertanto, in contestazione per gli anni 2014-2018.

25. Al fine di riscontrare la richiesta di informazioni rivolta dal Responsabile del procedimento con nota del 16 febbraio 2022, HERA ha trasmesso una memoria (acquisita con prot. Autorità 9606 del 7 marzo 2022) nella quale ha messo in evidenza:

- di aver trasmesso all’Autorità e ad Atersir due rendiconti 2011: il primo rendiconto è stato redatto in applicazione del criterio *unbundling* “e cioè con l’attribuzione dei costi indiretti al servizio idrico sulla base del “reddito operativo/mol”, pertanto senza la ripartizione per singola voce di costo; criterio che è stato adottato anche per tutte le rendicontazioni delle successive annualità, dal 2012 in avanti”; nel secondo rendiconto la società ha invece provveduto a ricostruire i costi indiretti attribuiti al servizio idrico per singola voce di costo poiché “[s]ulla base del DCO ARERA nr. 290 del 12/07/2012 che delineava i criteri del futuro provvedimento tariffario e le poste rettificative dei costi, ATERSIR ha richiesto, per le vie informali, che nella compilazione della raccolta dati di cui alla Determina ARERA nr. 1/2012 TQI del 7 agosto 2012 (e successive modifiche e integrazioni) i costi indiretti attribuiti al servizio idrico, così come rappresentati (a mol) nel primo rendiconto 2011 (di cui all’allegato 3, foglio “conto economico”, riga 60), fossero ricostruiti ex post nelle singole voci di costo originarie, al fine di validare le poste rettificative dei costi”;
- che nella Relazione di accompagnamento alla proposta tariffaria 2014-2015 - HERA S.p.A. Ambito Provincia di Bologna (ATO 5) inviata da ATERSIR ad ARERA, all’ultimo capoverso del punto 2.2.1 è esplicitato che “riguardo alla rappresentazione dei suddetti costi indiretti nel MOD CO si segnala che nel 2011 i costi indiretti sono stati allocati alle singole voci di costo di origine (da B6 a B14); nel 2012 i costi indiretti sono stati allocati alla voce B12 per gli accantonamenti ed alla voce B7 per tutte le altre nature di costo indiretto; tale criterio seguito nel 2012 corrisponde a quanto previsto dalla citata metodologia *unbundling*”, pertanto, ad avviso della società, “il rendiconto 2012 è stato validato in conformità al criterio dell’*unbundling*, esattamente così come era stato inizialmente rappresentato il primo rendiconto 2011”;
- che nella Relazione di validazione dei dati contabili 2014 nella quale, a pag. 9 e a pag. 12 è precisato che il criterio di attribuzione dei costi indiretti al servizio idrico è quello coerente alla metodologia dell’*unbundling*, senza quindi il dettaglio per singola voce di costo, in coerenza con quanto adottato per il primo rendiconto 2011 e dal 2012; e al punto 3.2 (validazione dei dati di conto economico) non sono apportate rettifiche in merito alla rappresentazione dei costi indiretti attribuiti al servizio idrico;
- che, ai fini dell’aggiornamento tariffario del biennio 2018-2019, Atersir, con nota del 10 novembre 2017, ha chiesto ai gestori “la continuità con le precedenti rendicontazioni, dal momento che dal 2016 sono state introdotte le norme di separazione contabile (*unbundling*) anche per il settore idrico e pertanto per molti gestori si è creata discontinuità nella rappresentazione dei costi indiretti rispetto alle precedenti rendicontazioni (per singola voce di costo verso mol); quindi ATERSIR con la presente richiesta ha indicato di mantenere la continuità di rappresentazione dei costi utilizzata fino ad allora, indipendentemente dall’obbligo *unbundling* introdotto dal 2016, che Hera

*invece aveva già adottato fin dal 1° rendiconto 2011, su indicazione, appunto, di ARERA”;*

- che nella Relazione di validazione dei dati contabili 2016 è confermato che le quadrature sono state fatte rispetto ai CAS (*unbundling*), a loro volta in quadratura rispetto al bilancio di esercizio 2016, e che i costi indiretti sono attribuiti alle sole voci B7 e B12, quindi senza la ripartizione per singola voce di costo in coerenza con quanto adottato sia per il primo rendiconto 2011 che, in continuità, per quelli successivi; *“in sede di validazione dei dati (paragrafo 3.2) non è stata apportata alcuna rettifica al criterio adottato per l’attribuzione dei costi indiretti al servizio idrico”;*
- che nella Relazione di validazione dei dati contabili 2018 è specificato che i costi indiretti sono attribuiti alle sole voci B7 e B12, quindi senza la ripartizione per singola voce di costo; *“in sede di validazione dei dati (paragrafo 3.2) non sono state apportate rettifiche al criterio adottato per l’attribuzione dei costi indiretti al servizio idrico”;*

tutto quanto rappresentato da Hera dimostrerebbe, ad avviso della società, che solo nel 2011, ai fini della validazione delle poste rettificative dei costi, sia stata richiesta da Atersir la ricostruzione *ex post* dei costi indiretti attribuiti al servizio idrico per singola natura di costo.

#### Valutazione delle argomentazioni della società

26. Ai sensi dell’articolo 1 del MTI e del MTI-2, sono definite “Altre attività idriche” (denominate “Attività b”), tutte quelle attività attinenti ai servizi idrici e diverse da quelle comprese nel SII, così come ivi descritte.

Ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del MTI e dell’articolo 6, comma 1, del MTI – 2, i ricavi delle altre attività idriche ( $R_b$ ), come risultanti dal bilancio dell’anno ( $a - 2$ ), concorrono, rispettivamente, alla definizione del moltiplicatore tariffario ( $\vartheta^a$ ) per gli anni 2014-2015 e 2016-2019.

Risulta pertanto che, ad una modifica dei ricavi delle Attività  $b$  nell’anno  $a - 2$ , può conseguire una variazione dei  $\vartheta^a$  e, per il tramite di questa, una variazione del valore dei  $VRG^{a+2}$  dovuta alla modifica delle componenti  $R_{CVOL}^{a+2}$ , come previsto dall’articolo 29, comma 1, del MTI e del MTI-2.

L’articolo 25, comma 1, del MTI, stabilisce che i costi operativi endogeni vengano definiti in funzione del posizionamento del gestore nei quadranti degli schemi regolatori di cui all’articolo 12, comma 2, del MTI; il successivo comma 2 prevede, inoltre, che, laddove il gestore si collochi nei quadranti I e III della matrice di schemi regolatori di cui all’articolo 12, comma 1, del MTI, i costi operativi endogeni degli anni 2014 e 2015 siano quantificati, anche sulla base dei costi operativi efficientabili dell’anno 2013 inflazionati. Inoltre, l’articolo 23, comma 1, del MTI-2, stabilisce che i costi operativi endogeni vengano definiti in funzione del posizionamento del gestore nei quadranti degli schemi regolatori di cui all’articolo 9, comma 2, del MTI-2; il successivo comma 2 stabilisce che, laddove il gestore si collochi negli schemi I, II, IV e V della matrice di schemi regolatori di cui all’articolo 9, comma 1, del MTI-

- 2, i costi operativi endogeni degli anni 2016 e 2017 siano definiti sulla base dei costi endogeni dell'anno 2014 inflazionati.
27. Ciò posto, la società si è resa responsabile della violazione degli articoli 9, comma 1, del MTI e 6, comma 1, del MTI-2, non avendo dichiarato, ai fini delle predisposizioni tariffarie 2014-2018, i ricavi indiretti relativi alle “altre attività idriche” per i predetti *sub* ambiti dalla stessa gestiti.
  28. In particolare, Hera, come si evince dalla ricostruzione dei ricavi da “lavori conto terzi” fornita con la citata nota del 14 giugno 2019 e come ammesso tanto con la memoria difensiva del 26 giugno 2020 quanto in fase decisoria, con la memoria del 18 novembre 2021 e in audizione finale, non ha indicato, in sede di dichiarazione per le predisposizioni tariffarie MTI e MTI-2, alcun ricavo di natura indiretta relativo alle “altre attività idriche” ( $R_b$ ) per gli anni 2012-2016, a differenza di quanto era stato correttamente fatto nel ModCO 2011 per il MTT per compensare l'esposizione dei costi indiretti al lordo dei medesimi ricavi (così come ricostruito nella propria nota del 26 giugno 2020). Infatti, i costi indiretti, dichiarati tra i costi efficientabili ai fini MTT, hanno continuato ad essere computati, tramite un meccanismo di *rolling cap*, nelle tariffe MTI e MTI-2 tra i costi operativi endogeni secondo quanto previsto dall'articolo 25 del MTI e dall'articolo 23, del MTI-2 senza, però, che tali costi venissero compensati, al pari che nel MTT, dai ricavi indiretti delle altre attività idriche (e in particolare dai ricavi da “lavori conto terzi”), a causa della mancata dichiarazione degli stessi operata dalla società.
  29. La stessa società, con la citata memoria del 26 giugno 2020, ha infatti dichiarato che *“In sede di predisposizione dei ModCO delle annualità successive al 2011 (ai fini delle tariffe 2014 e annualità successive), [...] non sono state distintamente rappresentate le poste di ricavi indiretti [...] per le “altre attività idriche” (ciò che rappresenta la condotta contestata, con ciò avvalorando l'ipotesi di aver incrementato i costi indiretti ammessi a riconoscimento tariffario)”*.
  30. Il richiamo della società alla normativa *unbundling* di cui alla deliberazione 11/07 recante *“Obblighi di separazione amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas”* non esime la Società dalla propria responsabilità, tenuto conto che oggetto della contestazione sono le modalità di esposizione dei costi e dei ricavi delle “Altre attività idriche” secondo le specifiche modalità previste dal MTI e dal MTI-2, che la società avrebbe dovuto seguire nell'elaborazione delle rispettive predisposizioni tariffarie. Nel caso di specie, infatti, non rileva il rispetto dei criteri *unbundling* di cui alla citata deliberazione bensì gli effetti dovuti alla descritta discontinuità adoperata nella modalità di dichiarazione dei dati, tra la presentazione ai fini MTT (nella quale i ricavi di natura indiretta relativi alle “altre attività idriche” ( $R_b$ ) sono stati riportati) e quelle ai fini MTI e MTI-2 (nelle quali i citati ricavi non sono stati più indicati).
  31. La responsabilità di Hera per la mancata dichiarazione degli  $R_b$  (ricavi di natura indiretta relativi alle “altre attività idriche”) ai fini delle predisposizioni tariffarie 2014-2018 è incontestabile sotto tutti i profili di difesa argomentati dalla società. Gli artt. 9, comma 1, del MTI e 6, comma 1, del MTI-2, infatti, codificano la regola – espressa dalla formula di calcolo del moltiplicatore tariffario – secondo la quale il

valore degli  $R_b$  deve essere annualmente aggiornato e “pesa”, nel calcolo del teta, al denominatore del moltiplicatore tariffario. Tenuto conto che trattasi, dunque, di una regola nota agli operatori del settore e che Hera è un operatore qualificato dello stesso settore che ben conosce la rilevanza dei ricavi delle altre attività idriche (quale che sia la loro natura, diretta oppure indiretta) ai fini del calcolo del teta tariffario, non può dunque rinvenirsi una giustificazione al comportamento contestato alla società che valga quale esimente dalla responsabilità alla medesima ascritta.

32. Ne deriva che la discontinuità adoperata da Hera nella modalità di dichiarazione dei dati, tra la presentazione ai fini MTT (nella quale i ricavi di natura indiretta relativi alle “altre attività idriche” ( $R_b$ ) sono stati riportati), ancorché informalmente richiesta da Atersir, e quelle seguite ai fini MTI e MTI-2 (nelle quali i citati ricavi non sono stati più indicati) è imputabile esclusivamente al gestore stesso. La predisposizione tariffaria da parte dell’Ente d’Ambito non esclude in ogni caso l’obbligo per la società, in qualità di gestore, di trasmettere all’Autorità e all’Ente d’Ambito i dati e la documentazione senza comportare, in conformità alla regolazione, maggiori costi indiretti richiesti a riconoscimento, come ammesso dalla società.

Del resto, anche solo sulla scorta di quanto avvenuto in occasione della predisposizione del *tool* tariffario 2012-2013 e, dunque, di una “esperienza professionale acquisita”, Hera avrebbe dovuto produrre ai fini MTI e MTI-2 prospetti coerenti con quelli approvati da Atersir ai fini MTT e comunque farsi parte attiva al fine di evitare diverse modalità di esposizione dei costi indiretti nelle successive predisposizioni tariffarie.

33. Sebbene appaia priva di rilievo l’osservazione di Hera secondo la quale le “attività idriche” sono state prese in considerazione, per gli effetti del calcolo del “teta”, al netto come le “altre attività idriche”, può precisarsi che la richiesta dell’Ente d’ambito di esplicitare le partite di ricavo solo per le seconde discende dalla circostanza che queste ultime sono aggiornabili anno per anno (mentre una posta rettificativa valorizzata nel 2011 non necessita di successivi aggiornamenti), sicché la loro dichiarazione avrebbe dovuto essere operata per ciascuna annualità successiva al 2011 al fine di mantenere i costi al netto dei ricavi nelle relative predisposizioni tariffarie.

34. Anche in ragione di quanto precisato da Hera nella memoria 7 marzo 2022, preme precisare quanto segue:

- 1) la ricostruzione dei costi indiretti attribuiti al servizio idrico con indicazione delle singole voci di costo originarie implica una ricostruzione secondo le voci di conto economico, al fine di allocare in modo corretto le poste rettificative degli stessi;
- 2) l’esplicitazione delle partite di ricavo per le “altre attività idriche” è necessaria di anno in anno, trattandosi di partite suscettibili di aggiornamento, a differenza delle poste rettificative dei costi;
- 3) l’esposizione dei costi secondo i criteri *unbundling* successiva al MTT non ha alcun effetto ai fini della determinazione dei costi efficientabili (ancorati tramite *rolling cap* ai valori 2011 dichiarati ai fini MTT), pertanto l’utilizzo della metodologia *unbundling* senza esposizione dei ricavi indiretti delle Altre attività idriche da parte di Hera, nei rendiconti dal 2012 in poi - in difformità dal secondo

rendiconto 2011 -, integra proprio la condotta materiale dell'illecito contestato nel presente procedimento.

35. Tanto considerato con riguardo all'elemento oggettivo, occorre svolgere alcune considerazioni anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo dell'illecito richiesto dall'articolo 3 della legge 689/81, proprio al fine di vagliare se la società abbia agito in buona fede, come dalla stessa dichiarato.
36. La società, a sostegno della propria buona fede, con la nota 7 marzo 2022 in breve sostiene: a) di aver applicato sempre, dal 2011 in poi, la regola *unbundling* secondo la quale i costi indiretti vengono indicati sin dall'origine già al netto dei ricavi (senza necessità quindi che i ricavi siano indicati separatamente perché possano essere poi decurtati dai costi lordi); b) che solo per il 2011 Atersir avrebbe chiesto per le vie informali che i costi e i ricavi indiretti fossero ricostruiti ex post nelle singole voci di costo originarie; c) che la circostanza sub b) abbia determinato la necessità di far seguire ad un "1° rendiconto 2011" - predisposto dalla società secondo la regola *unbundling* dei costi indiretti esposti fin dall'origine al netto - un "2° rendiconto" ove, appunto su specifica richiesta Atersir, i ricavi e i costi indiretti sono stati rappresentati nelle voci di costo originarie; c) per il periodo successivo al 2011 (a valere fino alla determinazione del VRG 2020-2021), la società in tutti i rendiconti avrebbe fatto applicazione del criterio *unbundling*, di ciò informando l'Ente d'ambito che, ai fini tariffari, avrebbe validato tutti i dati nella consapevolezza che questi erano predisposti in continuità con il 1° rendiconto 2011 e quindi secondo la specifica regola *unbundling* sopra richiamata.
37. Occorre rilevare che l'esimente della buona fede ("errore scusabile") può essere invocata solo quando l'errore sulla liceità della propria condotta derivi da "*elementi positivi idonei a ingenerare tale incolpevole convinzione*". L'errore scusabile, inoltre, deve risultare "inevitabile", cioè che non sia derivato da imprudenza o negligenza e che l'agente non abbia potuto evitarlo in alcun modo. Ciò posto, Dagli elementi acquisiti nel corso del procedimento risulta in modo inequivoco che la società, ha posto in essere la condotta contestata consapevolmente e che, usando la normale diligenza professionale, avrebbe invece potuto e dovuto indicare correttamente i dati e le informazioni ai fini della predisposizione tariffaria. Premesso quanto sopra da escludersi che la validazione da parte di Atersir dei dati di conto economico rappresentati da Hera dal 2012 in poi secondo la metodologia *unbundling* possa avere ingenerato la convinzione della società di agire correttamente per le seguenti ragioni. Anzitutto l'*unbundling* contabile è di per sé una semplice metodologia concernente l'esposizione dei costi, di per sé "neutra" rispetto alla determinazione delle tariffe. Ciò trova evidente conferma nel fatto che in tutta la documentazione tariffaria acquisita al procedimento si dà atto che la società segue i criteri dell'*unbundling*. Il richiamo all'*unbundling* è presente anche nella nota di accompagnamento a quello che l' esercente, nelle ultime difese svolte, chiama "2° rendiconto 2011" e che, in realtà, è l'unico rendiconto 2011 rilevante ai fini tariffari. In detta nota di accompagnamento la stessa infatti dà atto, da un lato, che "*il foglio ModCO è stato redatto secondo gli stessi criteri adottati per la predisposizione dei Conti annuali Separati per le attività gas e energia elettrica (unbundling)*" e che "*i*

*ricavi e i costi indiretti sono stati attribuiti al servizio idrico e alle diverse Ato secondo gli stessi criteri di unbundling utilizzati per i servizi gas e energia elettrica”, e, dall’altro, che – diversamente da quanto fatto nel 1° rendiconto – “i ricavi e i costi indiretti sono stati rappresentati nelle voci di costo originarie”. Dunque, la rappresentazione dei ricavi e dei costi indiretti nelle voci di costo originarie, come espressamente richiesta dall’Ente d’Ambito per il 2011, non è affatto incompatibile con le regole unbundling e doveva quindi essere mantenuta negli anni successivi.*

In secondo luogo, non corrisponde al vero l’affermazione – contenuta nella nota Hera 7 marzo 2022 – secondo la quale “*della diversa rappresentazione 2011 (2° rendiconto) è stato dato conto nella nota di accompagnamento alle proposte tariffarie [successive]*”. Nella “Relazione di accompagnamento alla proposta tariffaria 2014-2015” inviata da ATERSIR ad Arera (allegato 10 alla nota Hera del 7 marzo 2022) si legge che “*riguardo alla rappresentazione dei suddetti costi indiretti nel MOD CO si segnala che nel 2011 i costi indiretti sono stati allocati alle singole voci di costo di origine (dal B6 a B14); nel 2012 i costi indiretti sono stati collocati alla voce B12 per gli accantonamenti e alla voce B7 per tutte le altre nature di costo indiretto; tale criterio seguito nel 2012 corrisponde a quanto previsto dalla citata metodologia unbundling*”. Da ciò non si evince affatto che la società, a differenza di quanto fatto per il 2011, non ha esposto per gli anni successivi i ricavi indiretti da “altre attività idriche”, con ciò rendendo impossibile far entrare detti ricavi indiretti nella formula tariffaria di calcolo del teta a scomputo dei costi indiretti; con l’affermazione di cui sopra, l’Ente d’ambito dà solo atto che – a differenza che per il 2011 – detti costi indiretti sono stati tutti collocati sotto due voci piuttosto che sotto più voci, precisazione irrilevante ai fini del presente procedimento. Né rileva la circostanza che detti costi indiretti siano stati effettivamente indicati al netto dei ricavi, perché ai fini dell’aggiornamento tariffario l’elemento rilevante per la formula sono i ricavi, essendo i costi bloccati ed efficientati tramite il *rolling cap*, e quindi l’operazione di “nettaggio” dei costi indiretti non poteva avere alcun effetto tariffario. In terzo luogo, dalla documentazione acquisita al procedimento risulta in più punti il richiamo dell’Ente d’ambito alla necessità di indicare i ricavi indiretti da “altre attività idriche” e di garantire una continuità nella rappresentazione dei dati contabili con specifico riferimento ai ricavi, di tal che non si comprende come la società possa affermare la propria buona fede, laddove, da un lato, ha evidentemente evidenziato una discontinuità irrilevante (quella appena sopra riportata testualmente) e, dall’altro, ha taciuto l’unica discontinuità rilevante ai fini tariffari, ossia quella relativa alla rappresentazione dei dati ai fini MTT (nella quale i ricavi di natura indiretta relativi alle “altre attività idriche – R<sub>b</sub> – sono stati riportati) e ai fini MTI e MTI-2 (nelle quali i citati ricavi non sono stati più indicati).

In particolare, l’Ente d’ambito:

a) con nota 28 gennaio 2014 (allegato 7 alla nota Hera 7 marzo 2022), ha espressamente chiesto ai gestori, tra le altre informazioni necessarie ai fini della determinazione dei nuovi moltiplicatori tariffari 2014 e 2015, “*l’indicazione delle altre attività idriche e delle attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del SII effettuate dal gestore nel territorio di riferimento come definite all’art. 1*

dell'Allegato A della D. AEEG n. 643/2013; per ciascuna di tali attività dovranno essere indicati i rispettivi costi, ricavi e l'indicazione della voce costo/ricavo del modulo ModCo in cui sono stati compilati. A tal fine si richiede di compilare i prospetti B e C riportati di seguito"; il prospetto B chiedeva espressamente di indicare per ciascuna delle "altre attività idriche" le seguenti 4 voci, (i) ricavo, (ii) Voce di ricavo nel ModCo, (iii) costo, (iv) Voce di costo nel ModCo;

b) con nota 19 marzo 2014 (allegato 8 alla nota Hera 7 marzo 2022) ha chiesto al gestore "informazioni di dettaglio relativamente ai seguenti aspetti: (...) dati di conto economico quali, ad esempio, la descrizione dei criteri con cui sono state ripartite poste comune (costi e ricavi), il dettaglio per attività dei ricavi iscritti alla voce "ricavi da altre attività" non inclusi nelle voci di "ulteriori specificazioni dei ricavi" e, ancora più specificamente, "di dare evidenza tramite apposita relazione di dettaglio della composizione delle componenti Cb e Rb\_e e delle motivazioni sottostanti le differenze tra gli importi di consuntivo dichiarati per le annualità 2011 e 2012"; c) con nota 8 aprile 2014 (allegato 9 alla nota Hera 7 marzo 2022) ha chiesto "il dettaglio di costi/ricavi indiretti suddivisi per funzione comune o funzione operativa condivisa e descrizione dei criteri e i driver utilizzati per l'attribuzione degli importi compilati nel dettaglio, ...alle altre attività idriche", precisando che "l'AEEG richiede inoltre di specificare se i criteri adottati per la ripartizione delle poste comuni (...) sono variati rispetto ai criteri adottati nella compilazione dei moduli ex deliberazione 347/2012/R/idr".

E' stata semmai la (mancata) risposta positiva della società ai puntuali richiami dell'Ente d'ambito ad aver indotto quest'ultimo a validare i dati contabili sulla base – per quanto qui di interesse – della seguente considerazione: "Riguardo (...) ai costi indiretti, Hera ha specificato che il criterio di ripartizione delle poste comuni è stato lo stesso utilizzato per la precedente raccolta dati (ex-Deliberazione 643/2013/R/idr) ed è basato sulla metodologia "unbundling" in coerenza di quanto adottato per il settore dell'energia elettrica e il gas sulla base delle norme di separazione contabile ex delibera AEEGSI nr. 231/14 (allegato 16 alla nota Hera 7 marzo 2022, pag. 9), senza elementi specifici per rilevare la condotta oggetto di contestazione nel presente procedimento.

Ne deriva che così come l'utilizzo dei criteri *unbundling* non può in alcun modo ritenersi causa della realizzazione della condotta illecita contestata, la validazione da parte dell'Ente d'ambito dei dati contabili della società non può costituire l'elisione dell'elemento soggettivo (nella specie, la colpa) in capo a Hera per l'illecito commesso.

D'altra parte, la differente finalità della metodologia *unbundling* e della regolazione del SII posta a garanzia della correttezza delle informazioni da rendere all'Autorità emerge chiaramente dalle indicazioni di Atersir ai gestori di cui alla nota 10 novembre 2017 (come citata da Hera nella memoria 7 marzo 2022) nella quale l'Agenzia richiedeva "la continuità con le precedenti rendicontazioni ... indipendentemente dall'obbligo *unbundling* introdotto dal 2016".

38. In merito, poi, alla circostanza dedotta dalla società secondo la quale i maggiori costi indiretti richiesti a riconoscimento tariffario oggetto di contestazione sarebbero stati

compensati dall'Ente d'Ambito attraverso una decurtazione di *“altre e ben superiori poste di costi indiretti relativi ad investimenti di struttura, rispetto ai valori rendicontati dal gestore sui dati contabili, per i seguenti importi annuali di competenza”*, si osserva quanto segue.

39. In via preliminare occorre rilevare che l'eventuale compensazione tra gli effetti tariffari negativi derivati dalla rettifica degli errori connessi alle violazioni contestate nel presente procedimento sanzionatorio e gli effetti tariffari positivi derivanti dalla rettifica di eventuali erronee decurtazioni subite, oltre a non poter essere effettuata in sede di procedimento sanzionatorio, non sarebbe comunque idonea ad escludere la sussistenza delle violazioni contestate, tenuto anche conto che l'illecito oggetto di contestazione è un illecito di pericolo per il cui perfezionamento è irrilevante il verificarsi di eventuali pregiudizi o danni. In ogni caso, preme evidenziare come nel caso in specie: (i) da un lato, dalla condotta contestata in sé derivano in via diretta solo effetti tariffari negativi per l'utenza; (ii) dall'altro, le decurtazioni invocate da Hera nel corso del procedimento sono riferite a *capex* indiretti, quali oneri finanziari (OF), oneri fiscali (OFISC) ammortamenti (AMM) anche su LIC (lavori in corso), e non a *opex*, (ove sono confluiti i maggiori costi in misura pari ai ricavi indiretti delle altre attività idriche) e, pertanto, risultano del tutto estranee alla condotta contestata.
40. Contrariamente a quanto asserisce Hera, la circostanza che l'Ente d'ambito abbia operato decurtazioni tariffarie riferite a *capex* indiretti non può configurarsi come una condotta della società meritevole di apprezzamento volta al miglioramento delle condizioni dei mercati regolamentati ai sensi dell'art. 27 del Regolamento Sanzioni e Impegni. Come evidenziato infatti nella Relazione di accompagnamento alla proposta tariffaria 2014-2015 la decurtazione operata sui costi di capitale (componente degli oneri finanziari e oneri fiscali) non costituisce rinuncia di *capex* da parte del gestore *“ma definizione da parte dell'Ente d'ambito dei costi efficienti di investimento riconosciuti a fini tariffari”*. Né detta circostanza può qualificare una condotta della società volta all'*eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, risultando essa un effetto causalmente riconducibile ad altri e diversi fatti del tutto estranei alla violazione contestata.
41. Ad ogni modo, le modalità di recupero degli indebiti vantaggi associati alla mancata dichiarazione dei ricavi da *“altre attività idriche”* ( $R_b$ ) – a valere sulle tariffe applicate dal 2014 in poi – sono rimesse ad Atersir nell'ambito della prossima predisposizione tariffaria da sottoporsi alla approvazione dell'Autorità.

#### **QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:**

42. L'articolo 11 della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
  - a) gravità della violazione;
  - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - c) personalità dell'agente;
  - d) condizioni economiche dell'agente.

L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato articolo 11 alla luce di quanto previsto dagli articoli 24 e ss. del Regolamento Sanzioni e Impegni.

43. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta della società contrasta con la regolazione del SII posta a garanzia dell'effettività e della certezza del sistema tariffario nonché della completezza e correttezza delle informazioni da rendere all'Autorità per l'esercizio delle proprie funzioni. Al riguardo, occorre rilevare che le violazioni contestate hanno riguardato le predisposizioni tariffarie MTI e MTI-2 con riferimento ai *sub* ambiti ATO 4 Modena, ATO 5 Bologna, ATO 6 Ferrara, ATO 7 Ravenna, ATO 8 Forlì – Cesena e ATO 9 Rimini, gestiti dalla società. Inoltre, si rileva che, ad oggi, anche a seguito dell'analisi degli specifici schemi regolatori di Hera recanti le predisposizioni tariffarie, per gli anni 2020-2023 per i sub ambiti di Bologna e Modena, trasmessi dall'Ente d'Ambito in data 2 dicembre 2020 - e successivamente integrati e aggiornati, da ultimo, in data 12 marzo e 26 marzo 2021, (di cui alle citate deliberazioni 120/2021/R/idr e 144/2021/R/idr), non sussisterebbero elementi comprovanti le avvenute rettifiche da parte della società.
44. Con riferimento al criterio dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risultano circostanze rilevanti.
45. In merito al criterio della *personalità dell'agente*, si rileva che la società si è resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità. In particolare, con deliberazione VIS 81/10, è stata sanzionata per inosservanza delle disposizioni relative al coefficiente di correzione dei volumi di gas; con deliberazione VIS 39/11, è stata ritenuta responsabile per inosservanza dell'obbligo di sostituzione o risanamento delle condotte in ghisa con giunti canapa e piombo; infine, con deliberazione VIS 86/11, è stata sanzionata per inosservanza di disposizioni in materia di trattamento e di messa a disposizione degli utenti del trasporto dei dati dei punti di prelievo di energia elettrica.
46. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, dall'ultimo bilancio relativo all'anno 2018 risulta che il fatturato conseguito dalla società sia stato pari a euro 1.390.793.951.
47. Gli elementi sopra evidenziati consentono di determinare la sanzione nella misura complessiva di euro 378.000 (trecentosettantottomila/00) per la violazione degli artt. 9, comma 1, del MTI e 6, comma 1, del MTI-2

## **DELIBERA**

1. di accertare la violazione, da parte di HERA S.p.A., nei termini di cui in motivazione, degli artt. 9, comma 1, del MTI e 6, comma 1, del MTI-2;
2. di irrogare, nei confronti di HERA S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura complessiva di euro 378.000 (trecentosettantottomila/00) per la violazione degli artt. 9, comma 1, del MTI e 6, comma 1, del MTI-2;

3. di ordinare a HERA S.p.A. di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.a. presentando il modello “F23” (recante codice ente QAE e codice tributo “787T”), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all’articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo “789T”);
5. di ordinare a HERA S.p.A. di comunicare l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata all’Autorità, mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all’indirizzo protocollo@pec.arera.it entro cinque giorni dalla sua effettuazione;
6. di comunicare il presente provvedimento a HERA S.p.A. (P.IVA 04245520376), mediante pec all’indirizzo heraspa@pec.gruppohera.it, e ad ATERSIR – Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (C.F. 91342750378), mediante pec all’indirizzo dgatersir@pec.atersir.emr.it, per i seguiti di sua competenza per quanto precisato al paragrafo 41, e di pubblicarlo sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

5 aprile 2022

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*